

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO


concernente

L'individuazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 e degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 8, comma 1, dell' "Accordo in ordine alle modalità di utilizzo, per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia provinciali e per il personale docente delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato "Fo.R.E.G." sottoscritto il 4 luglio 2012, come prorogato nell'efficacia, con modificazioni, dall'art. 3 dell'Accordo in ordine alle modalità di utilizzo, per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia provinciali e per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive per gli anni scolastici/formativi 2013/2014 e 2014/2015 del fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della L.P. n. 27/2010 denominato "Fo.R.E.G.", sottoscritto il 17 gennaio 2014, sottoscritto il 19 febbraio 2015, relativamente al personale insegnante delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2014/2015.

Il giorno 26 febbraio 2015 ad ore 8.30 in una sala riunioni del palazzo di Via Gilli, n. 3, Trento dove ha sede il Dipartimento della conoscenza della Provincia autonoma di Trento ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado e la delegazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale insegnante della scuola dell'infanzia per definire, concordare e sottoscrivere l'accordo decentrato di cui all'art. 8, comma 1, dell' "Accordo 4 luglio 2012", come prorogato nell'efficacia, con modificazioni, dall' "Accordo 17 gennaio 2014", relativo al raggruppamento "3. personale insegnante scuola infanzia" per l'anno scolastico 2014/2015. Nell'accordo decentrato sono da individuare i criteri generali di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato Fo.R.E.G., gli obiettivi a carattere generale da perseguire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 8, comma 1, dell' "Accordo 4 luglio 2012", gli obiettivi specifici/le finalità da perseguire, il personale coinvolto nonché le modalità di distribuzione tra i vari obiettivi specifici delle risorse a disposizione.

Premesso che:

- il 4 luglio 2012 è stato sottoscritto tra A.P.Ra.N. e OO.SS. rappresentative del personale l'Accordo in ordine alle modalità di utilizzo per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia provinciali e per il personale docente delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive del Fondo straordinario di cui



all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato Fo.R.E.G. ("Accordo 4 luglio 2012");

- il 17 gennaio 2014 è stato sottoscritto tra A.P.Ra.N. e OO.SS. rappresentative del personale l'Accordo in ordine alle modalità di utilizzo per il personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per il personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia provinciali e per il personale insegnante delle istituzioni formative provinciali, delle risorse aggiuntive per gli anni scolastici/formativi 2013/2014 e 2014/2015 del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato Fo.R.E.G.. L'Accordo 17 gennaio 2014 proroga nell'efficacia, con modificazioni, l'Accordo 4 luglio 2012";
- l'art. 8 dell'Accordo 4 luglio 2012" rinvia a contrattazioni decentrate a livello di Dipartimento della conoscenza per l'individuazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato Fo.R.E.G. nonché degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle categorie elencate all'art. 8, comma 1, citato per ciascuno dei tre raggruppamenti di personale (1. personale ATA e assistente educatore; 2. personale insegnante scuola infanzia e coordinatori pedagogici; 3. docenti della formazione professionale);
- nell'incontro del 13 ottobre 2014 le delegazioni di parte pubblica e delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale hanno convenuto sulla ripartizione delle risorse Fo.R.E.G. complessivamente destinate alla "quota obiettivi specifici" per l'a.s./a.f. 2014/2015 sulla base della consistenza numerica calcolata al 1° novembre 2014 dei tre raggruppamenti di personale: personale ATA e assistente educatore; personale insegnante scuola infanzia; docenti della formazione professionale,

le parti, a conclusione dell'incontro, concordano e sottoscrivono il seguente testo dell'accordo collettivo decentrato concernente l'individuazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del Fondo straordinario di cui all'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27/2010 denominato Fo.R.E.G. , degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 8, comma 1, dell'Accordo 4 luglio 2012", come prorogato nell'efficacia, con modificazioni, dall'Accordo 17 gennaio 2014", degli obiettivi specifici/delle finalità da perseguire, del personale coinvolto nonché delle modalità di distribuzione tra i vari obiettivi specifici delle risorse a disposizione relativamente al personale insegnante della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2014/2015.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right are several smaller initials, including 'Am', 'gs', 'BF', 'G', and '2'. On the far right, there are two more distinct signatures, one of which appears to be a circular stamp or logo.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVAMENTE A DISPOSIZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA "QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI" DEL FONDO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 27/2010 DENOMINATO FO.R.E.G., DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DELL'"ACCORDO 4 LUGLIO 2012", COME PROROGATO NELL'EFFICACIA, CON MODIFICAZIONI, DALL'"ACCORDO 17 GENNAIO 2014", DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI/DELLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, DEL PERSONALE COINVOLTO NONCHÉ DELLE MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE TRA I VARI OBIETTIVI SPECIFICI DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE RELATIVAMENTE AL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'A. S. 2014/2015.

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

1. Per il personale insegnante della scuola dell'infanzia, il presente contratto individua - con riferimento all'a.s. 2014/2015 - i criteri generali di ripartizione delle risorse complessivamente a disposizione per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del Fo.R.E.G., gli obiettivi specifici/le finalità da perseguire nell'ambito delle categorie di cui all'art. 8, comma 1, dell'"Accordo 4 luglio 2012", come prorogato nell'efficacia, con modificazioni, dall'"Accordo 17 gennaio 2014", il personale coinvolto nonché le modalità di distribuzione tra i vari obiettivi specifici delle risorse a disposizione e di compenso dei dipendenti coinvolti.

Art. 2


DESTINATARI

1. Il presente contratto si applica al personale insegnante della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento, assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato, che presta servizio presso tali scuole nell'a.s. 2014/2015.

Art. 3

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATE

1. Per il finanziamento della "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G. per l'a.s. 2014/2015 sono destinate risorse per il personale insegnante della scuola dell'infanzia negli importi definiti in base alla consistenza del personale al 1° novembre 2014 con riguardo al finanziamento di cui all'art. 4 dell'"Accordo 4 luglio 2012", come prorogato nell'efficacia, con modificazioni, dall'"Accordo 17 gennaio 2014".
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate al Servizio Infanzia e istruzione del primo grado.
3. Con riguardo all'accantonamento di risorse finanziarie di competenza dell'a.s. 2013/2014 per obiettivi specifici/finalità da realizzare nell'a.s. 2014/2015, come previsto dall'art. 11, comma 4, dell'Accordo decentrato 17 febbraio 2014, tali risorse si aggiungono a quelle del comma 2 con destinazione vincolata agli obiettivi specifici/finalità già programmati.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the initials 'EM', 'GA', and another large signature. To the right of these are the initials 'S', 'P', and 'Q'. Below these initials is a small signature and the number '3'.

Art. 4

CATEGORIE GENERALI DELLE ATTIVITA' INCENTIVABILI

1. Nell'ambito delle categorie elencate al comma 1 dell'art. 8 dell' "Accordo 4 luglio 2012", per il personale insegnante della scuola dell'infanzia sono individuati i seguenti obiettivi specifici, articolati in cinque aree progettuali, con priorità per i progetti legati al trilinguismo ed all'inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali e in situazioni di disagio sociale:

A) Area dell'organizzazione scolastica:

A1) flessibilizzazione degli orari di lavoro e riorganizzazione delle attività per fronteggiare situazioni di necessità dovute ad assenze/recuperi orari/non sostituzioni di personale, a garanzia di un regolare funzionamento scolastico;

A2) svolgimento di attività straordinarie e onerose connesse a ristrutturazioni dell'edificio scolastico o a trasferimenti, anche provvisori, della struttura scolastica presso altro edificio.

B) Area dei raccordi istituzionali interni alla scuola e al circolo:

B1) impegni diretti nelle attività istruttorie del comitato di gestione e/o di organizzazione e funzionamento del collegio dei docenti;

B2) impegni nell'ambito dei rapporti scuola/famiglie diretti alla presentazione della singola scuola dell'infanzia e al supporto informativo nella raccolta delle domande di iscrizione dei bambini per l'a.s. 2015/2016;

B3) collaborazione ad attività di tutoraggio per la realizzazione di tirocini formativi all'interno delle strutture scolastiche.

C) Area della promozione di significative iniziative scolastiche e di progetti legati alla specificità di contesti territoriali:

C1) svolgimento di attività di carattere extrascolastico, quali visite guidate e viaggi d'istruzione di durata non inferiore alle cinque ore, inseriti nella programmazione scolastica e rispondenti a obiettivi di arricchimento dell'offerta didattica;

C2) attuazione all'interno delle scuole dell'infanzia di progetti educativo-didattici volti all'introduzione di pratiche innovative, in coerenza con le finalità del progetto pedagogico della scuola, preventivamente valutati dal coordinatore pedagogico e approvati dal collegio docenti, in numero massimo di due per circolo per anno scolastico;

C3) nei territori di insediamento di minoranze linguistiche, attivazione e realizzazione in maniera continuativa di progetti per la promozione del bilinguismo in attuazione dei principi di tutela delle minoranze linguistiche.

D) Area dei progetti di ricerca-azione, sperimentazione e innovazione all'interno delle scuole dell'infanzia:

D1) partecipazione a progetti di insegnamento delle lingue straniere nelle scuole dell'infanzia ivi compresa l'acquisizione della certificazione attestante la conoscenza linguistica di livello almeno B1;

D2) partecipazione a gruppi di studio istituiti per l'area delle lingue europee finalizzati, nella prima fase operativa, a fare sintesi degli elementi di qualità delle esperienze attive sul territorio e a mappare eventuali aree di miglioramento. Il percorso è più ampiamente diretto a costruire una rosa di criteri e indicatori di qualità del progetto nel quadro degli obiettivi di sviluppo indicati dal Piano per il trilinguismo;

D3) predisposizione e attuazione di: progetti di accoglienza in favore di bambini e famiglie di altra cultura; progetti integrati per il sostegno di situazioni diffuse di disagio evolutivo



4

particolarmente complesse; progetti di continuità tra servizi educativi prima infanzia, scuola dell'infanzia e scuola primaria; progetti/iniziativa di documentazione didattica e metodologica; progetti territoriali di costituzioni di reti di confronto/lavoro tra scuole; progetti nell'area della Media education;

D4) realizzazione del progetto di sperimentazione attivato nell'a.s. 2014/2015 volto alla rilevazione precoce dei disturbi del linguaggio presenti nella fascia evolutiva della scuola dell'infanzia e/o di eventuali ritardi/distorsioni nello sviluppo degli apprendimenti con relativa messa a punto di strumenti osservativi e partecipazione a percorsi formativi mirati.

E) Area dei progetti di formazione e aggiornamento professionale:

E1) partecipazione a iniziative formative a frequenza non obbligatoria:

- previste nel Progetto Profili/ Laboratori didattici con soglia minima di frequenza pari all' 80% delle complessive ore dell'iniziativa;
- proposte dal Collegio docenti entro il 31 ottobre ed accettate e/o riconosciute dall'Amministrazione;
- proposte da soggetti/ enti territoriali nel campo dell'educazione alla salute e ambientale di durata almeno pari a 6 ore;
- organizzate dall'Amministrazione provinciale in coerenza con il Piano annuale della formazione, anche nella formula di convegni, seminari, incontri di approfondimento tematico con finalità di stimolo alla crescita qualitativa del sistema e di miglioramento professionale;
- organizzate da soggetti esterni all'Amministrazione qualora previamente autorizzate dall'Amministrazione medesima. L'impegno correlato potrà variare da 3 a 6 ore a seconda della tipologia di iniziativa;


E2) partecipazione obbligatoria, fuori dall'orario di servizio, ai corsi di formazione e/o di aggiornamento periodico in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per un ammontare non superiore a dodici ore;

E3) collaborazione – per un impegno massimo di 15 ore - nella attuazione di progetti promossi dalla struttura provinciale competente in materia per i quali è richiesta la messa a disposizione di competenze professionali peculiari per l'elaborazione autonoma di prodotti e/o per la trasposizione di specifiche conoscenze tematiche e didattiche a gruppi di colleghi insegnanti in apposite attività laboratoriali secondo modalità convenute con la predetta struttura per quanto concerne obiettivi ed aspetti pedagogico/metodologici;

E4) attività di formazione linguistica e metodologica per l'acquisizione della certificazione di livello almeno B1 e/o di mantenimento ciclico della competenza a supporto del progetto di insegnamento e accostamento dei bambini alle lingue europee nella scuola dell'infanzia;

E5) coinvolgimento nella realizzazione del progetto di accostamento alle lingue europee dei docenti della singola scuola interessata, attraverso la partecipazione a iniziative formative per l'acquisizione di comuni basi metodologiche finalizzate a rendere più incisiva l'attività nel complessivo piano educativo/ didattico delle scuole e a favorire la progettazione collegiale e la verifica dei risultati dell'esperienza.

2. Il personale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi di cui al presente accordo non è di norma distolto dalla ordinaria attività. Per quanto concerne gli obiettivi legati alla lingua straniera, il personale può essere parzialmente esonerato dall'attività di insegnamento e dalle attività funzionali all'insegnamento al fine di frequentare specifici moduli tematici o di partecipare ad esperienze all'estero.

 5

Art. 5


A) AREA DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

1. La flessibilizzazione degli orari di lavoro – classificata come A1) - si attua nella disponibilità del personale insegnante, nei casi di colleghi assenti a vario titolo, laddove non si proceda alla sostituzione con personale supplente o con integrazioni di orario nei confronti di personale in servizio, ad assicurare la regolarità e continuità del servizio scolastico attraverso:
 - modifiche dell'orario di lavoro giornaliero, anche richieste con minimo preavviso;
 - distribuzione dell'orario di lavoro anche sulle attività del tempo prolungato;
 - effettuazione di rientri pomeridiani.
2. Le disponibilità di cui alla lettera A1) saranno remunerate, nell'ambito della quota di risorse destinate, con compensi individuali rapportati al numero di insegnanti coinvolti ed alla loro effettiva presenza in servizio, da erogare al personale a tempo indeterminato nonché al personale a tempo determinato che abbia prestato almeno 30 giorni anche non continuativi di effettivo servizio in scuole dell'infanzia provinciali nell'anno scolastico di riferimento.
3. Nelle scuole interessate da ristrutturazioni dell'edificio scolastico o da trasferimenti, anche provvisori, della struttura scolastica presso altro edificio, sono incentivate le attività del personale insegnante – classificate come A2) - per la sistemazione degli ambienti scolastici con riguardo:
 - al maggior carico orario dedicato (utilizzo di giornate libere da impegni frontali, utilizzo di spazi orari extralavorativi, ecc.);
 - alle attività di programmazione del trasloco, ivi compresi gli impegni dedicati all'imballaggio dei materiali scolastici;
 - al ripristino efficace ed ottimale della nuova sede o dei nuovi spazi.
4. Il personale insegnante, con almeno 30 giorni anche non continuativi di effettivo servizio in scuole dell'infanzia provinciali nell'anno scolastico di riferimento che sia stato effettivamente coinvolto nelle attività descritte al precedente comma 3 è compensato con una voce fissa di 80 euro alla quale è aggiunto un importo di 10 euro per ogni ora prestata in orario extrascolastico, oltre le prime cinque ore, per un massimo complessivo di 15 ore. Compete al coordinatore pedagogico fornire a conclusione dell'anno scolastico i dati per la liquidazione dei compensi spettanti.
5. Per le scuole la cui sede è utilizzata nel periodo di sospensione dell'attività scolastica ad ospitare altri servizi socio- educativi, le effettive attività di iniziale smobilizzo del materiale scolastico e di ripristino degli spazi scolastici per la regolare ripresa delle attività didattiche della scuola sono compensate con una voce fissa di 80 euro per ognuno degli insegnanti effettivamente coinvolti.

Art. 6

B) AREA DEI RACCORDI ISTITUZIONALI INTERNI ALLA SCUOLA E AL CIRCOLO

1. Sono incentivati gli impegni diretti ed effettivi del singolo insegnante per la predisposizione del materiale necessario allo svolgimento regolare delle sedute del comitato di gestione e per la formulazione o la valutazione di proposte per iniziative scolastiche che rientrano nella funzione propositiva del comitato di gestione. Gli impegni sono riconosciuti per un massimo di tre sedute del comitato di gestione. Non si ha riguardo alla mera partecipazione al comitato di gestione. Sono altresì incentivati gli impegni diretti ed effettivi del singolo insegnante nelle

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right with the number '6' next to it.


attività preliminari di preparazione del collegio docenti, nella predisposizione di documentazione specifica, nel monitoraggio della realizzazione delle attività deliberate dal collegio medesimo, nella tenuta dei collegamenti tra scuole del circolo. Non si ha riguardo alla attività di mera verbalizzazione.

2. I compensi per gli impegni di cui al comma 1 – classificati come B1) – tengono conto del numero di incontri dei due organi collegiali, con il limite di tre sedute per gli impegni legati al comitato di gestione, rispetto ai quali il singolo insegnante ha svolto le attività di cui al comma 1 nonché alle risorse destinate all'obiettivo specifico. I compensi unitari correlati al singolo impegno non possono comunque eccedere la misura di 80,00 euro.
3. Sono incentivati gli impegni - classificati come B2 - nell'ambito dei rapporti scuola/famiglie diretti alla presentazione della singola scuola dell'infanzia e al supporto informativo nella raccolta delle domande di nuove iscrizioni dei bambini per l'a.s. 2015/2016. Il numero di insegnanti coinvolti nell'attività è indicativamente proporzionato all'entità della singola scuola individuabile nel seguente modo: un insegnante per scuole a due sezioni, due insegnanti per scuole a 3 sezioni, tre insegnanti per scuole dalle 4 sezioni e oltre, quattro insegnanti per scuole con più di 6 sezioni, compatibilmente con la consistenza numerica delle iscrizioni. L'impegno riconosciuto è corrispondente all'attività preparatoria di una seduta di comitato di gestione, con rinvio per il compenso alle modalità indicate al comma 2. L'impegno riconosciuto in una seduta si aggiunge al limite di tre di cui al comma 2.
5. E' incentivata la collaborazione degli insegnanti ad attività di tutoraggio – classificata come B3) - per la realizzazione di tirocini formativi all'interno delle strutture scolastiche di durata non inferiore a 50 ore/tirocinio che richiedano al personale insegnante i seguenti impegni:
 - coinvolgimento individuale nel progetto formativo del tirocinante;
 - processi di accompagnamento e supporto reale nello svolgimento dell'attività di tirocinio;
 - eventuale valutazione/resoconto finale dell'esperienza attuata dal tirocinante.
6. Il compenso sarà erogato ai docenti tutor per singola iniziativa di tirocinio seguita, fino ad un massimo di due per anno scolastico, rapportato alle ore del tirocinio nelle seguenti misure:
 - da 50 a 100 ore di tirocinio: euro 200
 - da 101 a 150 ore di tirocinio: euro 250
 - oltre le 150 ore di tirocinio: euro 300.

Art. 7

C) AREA DELLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI LEGATI AI CONTESTI TERRITORIALI

1. Rientrano nell'area di cui al presente articolo le visite guidate e ed i viaggi d'istruzione – classificati come C1) - , di durata non inferiore alle 5 ore, organizzati all'interno di specifici percorsi delineati dalla programmazione scolastica annuale. Agli insegnanti accompagnatori spetta un compenso giornaliero forfetario di € 41,32 elevato ad € 61,97 per le giornate che comportino anche il pernottamento. Inoltre nei confronti del personale insegnante con contratto di lavoro a tempo determinato ad orario settimanale inferiore a 25 ore impegnato nella visita guidata o nel viaggio di istruzione, le maggiori prestazioni orarie fino alle 5 giornaliere saranno regolate dall'integrazione del contratto individuale di lavoro per la giornata interessata.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right. A small number '7' is visible at the bottom right corner.

2. In correlazione con il contesto territoriale e con la specificità di singole scuole dell'infanzia, possono essere attuati progetti educativo-didattici - in numero massimo di due per circolo per anno scolastico - volti a introdurre pratiche innovative, in coerenza con le finalità del progetto pedagogico della scuola.

I progetti - classificati come C2) - dovranno:

- essere preventivamente valutati dal coordinatore pedagogico e approvati dal collegio docenti;
- adottati entro il 31 marzo 2015;
- riguardare l'intera scuola o anche gruppi specifici di bambini (età, sezione, intersezione, ecc);
- avere finalità di sviluppo della crescita identitaria e culturale dei bambini;
- avere una durata minima di tre mesi;
- prevedere una documentazione delle fasi e la valutazione finale degli esiti.

3. I progetti di cui al comma 2 indicano destinatari, tempi e modalità del loro svolgimento nonché il personale coinvolto. Se si intende attuare una diversificazione dei compensi, i criteri della stessa vanno previamente definiti nel progetto.


4. Tenuto conto dei progetti presentati entro il 31 marzo 2015, l'Amministrazione attribuisce a ciascuno dei medesimi una quota di risorse pari a 250 euro pro capite per il numero di insegnanti assegnati alla scuola interessata al 1° novembre 2014. Se il progetto non riguarda l'intera scuola, l'attribuzione delle risorse avverrà in base al numero di insegnanti effettivamente coinvolti. A conclusione del progetto si attua la verifica finale congiunta tra scuola e coordinatore pedagogico che riguarderà il raggiungimento totale o parziale (espresso in percentuale rispetto al raggiungimento pieno) o il mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto. Il raggiungimento parziale o il mancato raggiungimento comporteranno la riduzione proporzionale della quota di risorse inizialmente attribuite al progetto o, nel caso di mancato raggiungimento, la non attribuzione della quota. Il compenso massimo per insegnante non potrà superare i 300 euro per anno scolastico.

5. Nei territori di insediamento stabile di minoranze linguistiche, sono incentivate l'attivazione e la realizzazione in maniera continuativa di progetti per la promozione del bilinguismo in attuazione dei principi di tutela delle minoranze linguistiche.

I progetti - classificati come C3) dovranno:

- essere riferiti ad intero anno scolastico;
- garantire un'alternanza linguistica dei due codici nelle attività educativo-didattiche costante e frequente, a seconda del modello organizzativo - linguistico adottato;
- essere affiancati da formazione e aggiornamento;
- servirsi della collaborazione e del raccordo con gli istituti culturali o uffici preposti per la tutela della minoranza linguistica;
- disporre di programmazione specificamente destinata all'attività.

6. Per ciascuno degli insegnanti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura minoritaria che operano sul progetto per un minimo di 145 giornate annue di effettivo servizio spetta un incentivo annuo di 500 euro, proporzionato per orari di lavoro settimanali ridotti o a tempo parziale. Per gli insegnanti che non siano in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura minoritaria ma che operino comunque nel progetto in quanto in grado di garantire l'attività educativo-didattica in lingua minoritaria l'incentivo annuo è di 300 euro, proporzionato per orari di lavoro settimanali ridotti o a tempo parziale.




8

Art. 8

D) AREA DI RICERCA-AZIONE, SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE

1. Al personale insegnante della scuola dell'infanzia sono corrisposti specifici compensi per le attività di accostamento dei bambini alle lingue europee – classificate come D1) - attraverso risorse extracontrattuali. L'allegato "DEST" al presente accordo individua destinatari e tipo di impegno richiesto. I compensi per lo svolgimento di attività di accostamento dei bambini alle lingue europee sono articolati per fasce in base all'impegno orario annuale, con una prestazione minima di 50 ore. L'articolazione dei compensi è indicata nell'allegato "COMP" al presente accordo; i complessivi compensi per la presente attività non possono superare l'importo annuo individuale di 1.500 euro.
2. Sono incentivate, nell'ambito dell'area di cui al presente articolo, le seguenti attività – classificate come D2) - di collaborazione nell'ambito della commissione di studio istituita per l'area delle lingue europee del sistema delle scuole dell'infanzia provinciali finalizzata, nella prima fase operativa, a fare sintesi degli elementi di qualità delle esperienze attive sul territorio e a mappare eventuali aree di miglioramento. Il percorso è più ampiamente diretto a costruire una rosa di criteri e indicatori di qualità del progetto nel quadro degli obiettivi di sviluppo indicati dal Piano per il trilinguismo. Il compenso forfetario per la collaborazione alla commissione di studio è pari a 300 euro.
3. Sono incentivate, nell'ambito dell'area di cui al presente articolo, le seguenti attività – classificate come D3):
 - area interculturale: progetti o particolari iniziative educativo/didattiche posti in campo dalle singole scuole, per l'accoglienza di bambini e famiglie di altra cultura e per la costruzione di rapporti comunitari, specie in contesti ad alta incidenza interculturale, purchè caratterizzati da un investimento progettuale distinto dall'ordinaria gestione scolastica e adeguatamente documentati nel processo;
 - area bisogni educativi speciali: progetti o iniziative interne alle singole scuole attivati anche in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, in presenza di numerose situazioni di disagio evolutivo/problematiche di particolare complessità sia gestionale che progettuale, sostenute dalle scuole in forma collegiale con interventi di flessibilità organizzativa e individualizzazione dei piani di lavoro;
 - area continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuola dell'infanzia e scuola primaria: partecipazione a commissioni di studio a vari livelli, con regolare documentazione, monitoraggio del percorso e verifica dei risultati ottenuti, innovazione dei percorsi didattici anche con l'impiego di strumenti/procedure non ordinari che richiedono impegni aggiuntivi e approfondimenti tematici;
 - area documentazione: elaborazione documentazioni di progetti didattici e percorsi di interesse generale finalizzati alla diffusione e alla divulgazione delle buone pratiche attivate nelle scuole e di metodologie a carattere innovative anche nel campo delle lingue europee, purchè organicamente ricomposte in testi di almeno 20.000 battute, in formato elettronico e accompagnati da immagini esplicative delle sequenze di percorso (20 fotografie digitali);
 - area promozione territoriale: attivazione di reti di scuole, in particolare nel campo delle lingue europee, utili a condividere in autonomia pratiche e metodologie educative, a costruire coesione pedagogica dei progetti delle singole scuole, a fornire punti stabili di confronto e di mutuo supporto operativo. Le reti territoriali devono assumere una veste sistematica (almeno tre incontri annuali), programmata negli obiettivi e finalità di fondo con evidenza finale di eventuali riflessioni di interesse per il sistema infanzia;




- area Media education: progetti che comprendano attività didattiche svolte con strumentazioni informatiche (es: Kid smart) o percorsi per l'acquisizione da parte dei bambini di competenze espressive e comunicative in modalità digitale (es: progetto Inf@nzia Digitalis 3.6).
4. Le attività di cui al precedente comma 3 dovranno avere le caratteristiche delineate ai commi 2 e 3 dell'art. 7 per i progetti C2) ed essere adottati e presentati nei medesimi termini. Per quanto concerne risorse disponibili e compensi per le attività di cui al comma 3, si fa rinvio a quanto previsto all'art. 7, comma 4.
 5. Realizzazione del progetto di sperimentazione attivato con le risorse accantonate sull'a.s. 2013/2014 - rientrante nelle attività classificate come D4) - volto alla rilevazione precoce dei disturbi del linguaggio presenti nella fascia evolutiva della scuola dell'infanzia e/o di eventuali ritardi/distorsioni nello sviluppo degli apprendimenti. La partecipazione al progetto potrà essere estesa anche agli insegnanti non direttamente coinvolti nella somministrazione degli strumenti osservativi, purché previamente individuati dal coordinatore pedagogico, in vista di una progressiva e generale acquisizione delle pratiche valutative oggetto dell'intervento. Ciò presuppone il coinvolgimento dei docenti nei momenti informativi e formativi teorici di base e nella effettiva collaborazione interna alla scuola per le parti specifiche di rilevazione e progettazione educativo/didattica. Il compenso forfetario per le attività legate alla rilevazione oggetto del progetto sperimentale è pari a 200 euro. Il compenso forfetario per le attività legate alla collaborazione nella realizzazione del progetto è pari a 100 euro. Nel caso di risorse insufficienti, i compensi forfetari saranno proporzionalmente ridotti.

Art. 9

E) AREA DELLA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Sono incentivate, con le misure indicate, la partecipazione alle seguenti iniziative di formazione e aggiornamento professionale in tempi al di fuori del monte ore annuale previsto dal contratto di lavoro per le attività di non insegnamento:
 - E1. iniziative formative a frequenza non obbligatoria:
 - previste nel Progetto di formazione annuale per la scuola dell'infanzia, aggiuntive o di completamento a/di percorsi formativi avviati per la quota oraria corrispondente;
 - previste nel Progetto Profili/ Laboratori didattici con soglia minima di frequenza pari all' 80% delle complessive ore dell'iniziativa;
 - proposte dal Collegio docenti entro il 31 ottobre ed accettate e/o riconosciute dall' Amministrazione;
 - proposte da soggetti/ enti territoriali nel campo dell'educazione alla salute e ambientale di durata almeno pari a 6 ore;
 - organizzate dall' Amministrazione provinciale in coerenza con il Piano annuale della formazione, anche nella formula di convegni, seminari, incontri di approfondimento tematico con finalità di stimolo alla crescita qualitativa del sistema e di miglioramento professionale;



— organizzate da soggetti esterni all'Amministrazione qualora previamente autorizzate dall'Amministrazione medesima. L'impegno correlato potrà variare da 3 a 6 ore a seconda della tipologia di iniziativa.

Il compenso è fissato a 10 euro orari;

E2. partecipazione obbligatoria, fuori dall'orario di servizio, ai corsi di formazione e/o di aggiornamento periodico in materia di sicurezza per un ammontare massimo di 12 ore non computate nel monte ore annuo di attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola. Il compenso previsto è pari a 10 euro orari;

E3. collaborazione nella attuazione di progetti promossi dalla struttura provinciale competente in materia per i quali è richiesta la messa a disposizione di competenze professionali peculiari per l'elaborazione autonoma di prodotti e/o per la trasposizione di specifiche conoscenze tematiche e didattiche a gruppi di colleghi insegnanti in apposite attività laboratoriali secondo modalità convenute con la predetta struttura per quanto concerne obiettivi ed aspetti pedagogico/metodologici. L'impegno massimo riconosciuto è di 15 ore. Il compenso previsto è pari a 24 euro orari;

E4. formazione e aggiornamento finalizzati alle attività di accostamento dei bambini alle lingue europee. Di seguito si indicano destinatari e attività considerati per la presente lettera:

Insegnanti che hanno partecipato a:

1. percorsi di formazione linguistico/metodologica indirizzati al conseguimento di certificazione linguistica secondo i parametri del C.E.F.R. - Common European Framework of Reference -:

- di livello almeno B1; compresi eventuali percorsi supplementari di formazione linguistico/metodologica;
- di livello B2 quale ulteriore perfezionamento della formazione linguistico/metodologica;

2. percorsi di formazione glottodidattica (di norma 20 ore), a completamento di percorsi di acquisizione della certificazione linguistica di livello B1;

3. percorsi linguistico/metodologici (di norma 50 ore) con finalità di rinforzo/mantenimento della competenza acquisita con la certificazione linguistica di livello almeno B1;

4. stages e seminari della durata di almeno 8 ore, indirizzati ad acquisire tecniche didattiche innovative e sperimentali per l'accostamento dei bambini alle lingue europee;

5. laboratori linguistico/metodologici (di norma 20 ore) di livello avanzato, riservati a personale in possesso di certificazione di livello almeno B1 o di equiparabile competenza accertata; di livello intermedio e base rispettivamente con finalità di rinforzo, consolidamento e primo avvicinamento alle lingue europee.

La consistenza oraria dei percorsi di cui al punto 1., di norma, è pari a 100 ore; qualora la durata sia superiore o inferiore, il riconoscimento economico verrà calcolato proporzionalmente e per la sola parte eccedente il monte ore per l'attività di formazione contrattualmente prevista. Analogamente per le attività di formazione di cui ai punti 2., 3. e 5., il riconoscimento economico sarà proporzionato alla quota di ore effettivamente svolte.

Il riconoscimento avverrà per singola iniziativa formativa, posto il raggiungimento della soglia minima di partecipazione effettiva pari all'80% delle ore complessivamente previste. Non possono essere incentivati con compensi identici percorsi formativi reiterati per più di due volte. Le attività sono compensate, secondo le tipologie dei percorsi formativi e la relativa consistenza oraria, secondo le misure di seguito riportate; nel caso di interventi programmati a

 BA

consistenza oraria diversa da quella indicata il relativo compenso verrà calcolato proporzionalmente:


<i>Attività di formazione e/o aggiornamento</i>	<i>Compenso</i>
partecipazione a <u>percorsi di formazione linguistico/metodologica indirizzati al conseguimento di certificazione linguistica, di livello B1/B2.</u>	500,00 euro
Partecipazione a <u>percorsi supplementari di formazione linguistico/metodologica.</u>	250,00 euro
Partecipazione a <u>percorsi di formazione glottodidattica a completamento di percorsi di acquisizione della certificazione linguistica di livello B1.</u>	200,00 euro
Partecipazione a <u>percorsi linguistico/metodologici con finalità di rinforzo/mantenimento della competenza acquisita con la certificazione linguistica di livello almeno B1.</u>	500,00 euro
Partecipazione a <u>stages e seminari</u> promossi dalla Struttura per l'accostamento dei bambini alle lingue europee.	80,00 euro
Partecipazione a <u>laboratori linguistico/metodologici</u> di livello avanzato, intermedio e base.	200,00 euro

E5. coinvolgimento nella realizzazione del progetto di accostamento alle lingue europee dei docenti della singola scuola interessata, attraverso la partecipazione a iniziative formative per l'acquisizione di comuni basi metodologiche finalizzate a rendere più incisiva l'attività nel complessivo piano educativo/didattico delle scuole e a favorire la progettazione collegiale e la verifica dei risultati dell'esperienza. Al personale coinvolto, preventivamente individuato dal coordinatore pedagogico, spetta un compenso forfetario pari a 250 euro.

Art. 10

VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI ED EROGAZIONE COMPENSI

1. L'erogazione della "quota obiettivi specifici" ai dipendenti è disposta ad avvenuta realizzazione delle attività relative agli obiettivi specifici ed è subordinata alla verifica da parte del dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado, tramite il coordinatore pedagogico di riferimento o, per la natura dell'obiettivo specifico, tramite gli uffici provinciali competenti in materia di scuola dell'infanzia, dei risultati conseguiti sia in forma collettiva sia in base dell'apporto individuale dei dipendenti coinvolti.
2. La liquidazione degli incentivi avviene ad anno scolastico concluso, non oltre la mensilità stipendiale del febbraio 2016. Al personale coinvolto negli obiettivi specifici, ad esclusione dei progetti D1) finanziati con risorse extracontrattuali, potrà essere corrisposto un compenso complessivo massimo individuale pari a 1.500,00 euro annui. Per tutte le attività ed i progetti




rientranti nel presente accordo, non saranno corrisposti compensi individuali inferiori complessivamente a 40,00 euro annui.

3. Il Servizio Infanzia e istruzione del primo grado farà pervenire le comunicazioni relative ai compensi di cui al presente accordo all'ufficio stipendiale competente in tempo utile per l'erogazione degli stessi con la mensilità di febbraio 2016, dandone contestuale notizia all'Ufficio Rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola del Servizio Personale della scuola e attività contabili. Analoga adeguata notizia dei compensi erogati sarà fornita come informazione successiva alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato.
4. Gli importi eventualmente non erogati o erogati parzialmente sulla base dei commi 2 e 3 costituiscono economie e sono destinati a rifinanziare il Fondo ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'Accordo 4 luglio 2012".

Art. 11

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA OBIETTIVI SPECIFICI

1. Per gli obiettivi specifici classificati come A2, B3, C1, C3, D2, E1, E2, E3, E4 ed E5 le risorse finanziarie destinate sono quelle necessarie a compensare le attività realizzate dal personale nell'anno scolastico 2014/2015 secondo quanto previsto agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9.
2. Per gli obiettivi specifici classificati come C2 e D3 le risorse finanziarie destinate ammontano a 250 euro pro capite per progetto in base al numero di insegnanti assegnati alla singola scuola o, per progetti che non riguardano l'intera scuola, in base al numero degli insegnanti coinvolti nel singolo progetto.
3. Per le attività classificate come D4 di realizzazione degli obiettivi specifici connessi al progetto di sperimentazione volto alla rilevazione precoce dei disturbi del linguaggio, come illustrato all'art. 8, comma 5, sono rese disponibili le risorse di euro 10.000,00 accantonate sulle risorse di competenza dell'a.s. 2013/2014. Le eventuali risorse non spese per compensare le attività della presente lettera D4, sono portate in aggiunta alle risorse destinate a compensare le attività della lettera A1.
4. Per gli obiettivi specifici classificati come A1, B1 e B2 le risorse finanziarie complessivamente destinate sono le risorse residue dedotte quelle necessarie alla liquidazione dei compensi di cui alle altre categorie riepilogate al presente articolo, esclusa la categoria D1. Per gli obiettivi specifici di cui al comma 3, le risorse a disposizione sono quelle ivi indicate. In particolare, agli obiettivi specifici classificati come A1 è destinato il 70% delle risorse residue; agli obiettivi specifici classificati come B1 e B2 è destinato il restante 30% delle risorse residue, fatto salvo il rispetto delle misure massime dei compensi unitari di cui all'art. 6, comma 2. Le risorse destinate alle attività B1 e B2 eventualmente non utilizzabili in ragione del limite del compenso unitario sono portate in aggiunta alle risorse destinate alle attività della lettera A1.
6. Per gli obiettivi specifici classificati come D1, le risorse finanziarie sono assicurate da fondi extracontrattuali.



13
     

Art. 12
INTERPRETAZIONE AUTENTICA


1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa con le modalità previste dai rispetti articoli del C.C.P.L. per il personale insegnante della scuola dell'infanzia.

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO



Per la parte pubblica:


Roberto Ceccato 
Dirigente Servizio Infanzia e istruzione del primo grado


Miriam Pintarelli 
Direttore Ufficio Infanzia

Emanuela Maino 
Direttore Ufficio Rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L.  

per C.I.S.L. SCUOLA 

per U.I.L. Coordinamento scuole infanzia  

per LiSinCOS ANTES SCUOLA del Trentino



DESTINATARI E TIPO DI IMPEGNO

A) Progetti e attività di accostamento dei bambini alle lingue europee nella scuola dell'infanzia.

DESTINATARI:

- 1) insegnanti in possesso di:
 - certificazione linguistica di livello almeno B1, rilasciata da Enti certificatori accreditati a livello internazionale e adeguata formazione metodologica promossa dalla struttura provinciale competente;
 - diploma di laurea in lingue e letteratura straniera, tra le quali figurino il tedesco o l'inglese e formazione metodologica adeguata;
- 2) insegnanti che mantengono ciclicamente aggiornata (di norma ogni 2 anni) la formazione linguistica e metodologica con la partecipazione a iniziative formative promosse dalla struttura provinciale competente.
Eventuali percorsi effettuati presso Centri accreditati per la formazione possono essere considerati utili per l'attestazione del mantenimento della competenza linguistica purché corrispondenti per obiettivi, livello ed entità di ore a quelli promossi dalla struttura provinciale competente. Al riguardo gli interessati sono tenuti a prendere preventivi accordi con la medesima struttura e a produrre in seguito adeguata documentazione.

TIPO DI IMPEGNO RICHIESTO:

1. l'attività nella scuola deve essere svolta per almeno 20 settimane nell'anno scolastico, per un monte ore annuale di almeno 50 ore e settimanale di almeno 2 ore;
2. ai bambini va assicurata adeguata e costante esposizione alla lingua, per almeno 2 interventi alla settimana, valorizzando la varietà delle situazioni organizzate di accostamento alla lingua europea nonché quelle a carattere più informale, in coerenza con il complessivo piano educativo- didattico della scuola;
3. l'attività deve essere estesa a più gruppi di bambini, anche non inseriti nella sezione o gruppo di riferimento, compatibilmente con l'organizzazione scolastica di ciascuna scuola; anche in tal caso l'attività deve soddisfare il criterio minimo di accostamento pari ad almeno due interventi settimanali;
4. l'attività deve essere puntualmente definita in un progetto pedagogico - educativo da presentare entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Il progetto deve essere:
 - collegialmente concordato, condizione base per un efficace inserimento delle lingue europee nella complessiva attività di programmazione educativo/didattica della scuola;
 - definito d'intesa con il coordinatore pedagogico per gli aspetti di natura organizzativa;
 - approvato dalla struttura provinciale competente entro il 1° dicembre del medesimo anno a garanzia di coerenza con le linee generali del Progetto P.R.I.S.M.A. (*Progetto riflessioni interlinguistiche scuola materna*), che rappresenta la cornice istituzionale entro cui si colloca l'attività nel suo insieme. Nel caso in cui l'esame del progetto richiedesse elementi integrativi o presentasse difformità dai requisiti previsti, su richiesta della struttura provinciale competente l'interessato dovrà produrre gli elementi del caso nel termine massimo di 15 giorni;
5. gli insegnanti partecipanti al progetto sono tenuti a garantire la presenza ad almeno due incontri di monitoraggio e valutazione generale del progetto promossi in corso d'anno. Gli



15

- stessi sono altresì tenuti a collaborare con la struttura provinciale competente per l'eventuale impiego di strumenti didattici e metodologici di carattere sperimentale;
6. a fine anno scolastico, va resa dagli interessati una dichiarazione - controfirmata dal coordinatore pedagogico di riferimento - attestante l'effettiva attività svolta e il corrispondente monte ore, unitamente alla documentazione del progetto attuato;
 7. le attività di preparazione e verifica funzionali all'insegnamento delle lingue europee, da svolgere collegialmente, fanno parte del monte ore delle attività connesse al funzionamento della scuola in quanto costituiscono impegni ricorrenti costantemente intrecciati alla progettualità scolastica.

B) Conseguimento certificazione linguistica.

DESTINATARI:

insegnanti che hanno conseguito la certificazione linguistica di livello B1 (o superiore) al termine dei percorsi di formazione linguistico/metodologica indirizzati al conseguimento di certificazione linguistica secondo i parametri del *C.E.F.R. - Common European Framework of Reference* :


- di livello almeno B1; compresi eventuali percorsi supplementari di formazione linguistico/metodologica;
- di livello B2 quale ulteriore perfezionamento della formazione linguistico/metodologica.

Handwritten signatures and initials: "Ally", "gj", "h", "BT", "Pj".

A) Progetti e attività di accostamento dei bambini alle lingue europee nella scuola dell'infanzia.

B) Conseguimento certificazione linguistica.

Fasce di compensi per progetti	
da 50 ore a 69 ore annuali	500,00 euro
da 70 ore a 99 ore annuali	800,00 euro
da 100 a 125 ore annuali	1.100,00 euro
Compenso per il conseguimento della <u>certificazione linguistica di livello B1 (o superiore)</u> al termine dei percorsi di formazione promossi dalla struttura provinciale competente	500,00 euro


 Handwritten signatures and initials: a large signature on the left, and initials 'PV', 'BA', 'GL', and 'S' on the right.